

Attività industriale di produzione di alcol etilico, tartrato di calcio, vinaccioli e fertilizzanti e mancato rispetto dei limiti per le emissioni odorigene

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I 14 febbraio 2023, n. 489 - Veneziano, pres.; Pignataro, est. - Distilleria Bertolino S.p.a. (avv. Lentini) c. Comune di Partinico (avv. Callipo) ed a.

Ambiente - Attività industriale di produzione di alcol etilico, tartrato di calcio, vinaccioli e fertilizzanti - Autorizzazione unica ambientale (AUA) - Emissioni odorigene diffuse - Mancato rispetto dei parametri - Obbligo di presentare un progetto di adeguamento.

(Omissis)

FATTO

Con atto notificato 21 dicembre 2020 e depositato 14 gennaio 2021, l'impresa ricorrente ha impugnato, al fine dell'annullamento previa sospensione cautelare, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 15 del 20 ottobre 2020, rilasciata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59 del 2013, dal SUAP del Comune di Partinico su richiesta del 15 settembre 2017, per l'esercizio dell'attività industriale di produzione di alcol etilico, tartrato di calcio, vinaccioli e fertilizzanti, con validità di 15 anni, limitatamente alla parte in cui sono prescritti:

1. un limite di 2000 ouE/ m³ per le emissioni odorigene del camino E8 e di 300 ouE/ m³ per le emissioni diffuse, con l'obbligo di presentare un progetto di adeguamento nell'ipotesi di superamento dei suddetti parametri in seguito del monitoraggio concordato con l'ARPA;
2. un limite di 1 e 10 mg/l per lo scarico dei reflui rispettivamente per il parametro fosforo totale e azoto totale, con obbligo di presentare un progetto di adeguamento in caso di mancata verifica del rispetto del suddetto limite;
3. l'obbligo di richiesta di adeguamento ex art. 273 bis per gli impianti di combustione presenti nello stabilimento.

L'impresa ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per i motivi di:

"1) violazione dell'art. 3 co. 5 del DPR 13\03\2013 n. 59", poiché nell'ordinamento regionale, né con legge, né con atto di amministrazione generale, è stata ancora fissata la misura limite alle immissioni odorigene in atmosfera;

2) "violazione dell'art. 3 co. 1° della l.r. 7\2019 – mancanza di motivazione, motivazione illogica e mancanza d'istruttoria", poiché l'unico riferimento normativo contenuto nel presupposto parere prot.16484 del 12\3\2019 dell'ARTA è la legge n. 23\2015 della regione Puglia, abrogata dalla successiva n. 32\2018, a sua volta dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, che in ogni caso prevede parametri per fattispecie industriali diverse dalla distillazione dei prodotti vinosi; inoltre non sarebbe stata svolta alcuna indagine sull'ambiente al fine di accertare, con metodo scientifico e con strumentazione tecnica adeguata, il limite di emissione odorigene; non sarebbe stato valutato l'affidamento alla efficienza degli impianti di abbattimento; non sarebbe stato valorizzato il dato ricavabile dalla letteratura tecnica in materia che riconosce un'incertezza nel risultato di misurazione delle emissioni odorigene pari al 75%;

"3) violazione dei principi anche del diritto comunitario di ragionevolezza e proporzionalità – violazione del principio dell'affidamento ed eccesso di potere".

La prescrizione di limiti ai parametri fosforo totale ed azoto totale (rispettivamente di 1 e 10 mg/l) dello scarico dei reflui nel torrente Puddastri-Raccuglia violerebbe:

- a) il principio di ragionevolezza, sotto il profilo dell'imposizione del rispetto di limiti allo scarico, senza che lo stesso sia stato modificato qualitativamente e quantitativamente rispetto all'ultima autorizzazione, a fronte dell'assenza di una tecnologia disponibile, anche sotto il profilo della rilevanza dell'investimento richiesto rispetto alla redditività dell'azienda, rappresentando di fatto tale imposizione come una disposta cessazione dell'attività industriale;
- b) il principio di proporzionalità, poiché l'equilibrio ecologico dell'area sensibile del Golfo di Castellammare sarebbe minacciata da altre fonti di inquinamento attraverso il torrente Puddastri e il fiume Nocella, ragione per cui lo scarico effettuato sarebbe "insignificante" sotto tale profilo;

"4) erronea e falsa applicazione dell'art. 273 bis comma 6,5 e 1 del D.lgs. 152\2006".

L'azienda non dispone di impianti di combustione alimentati da biomassa da rifiuto per i quali soltanto sarebbe obbligatoria la presentazione dell'istanza per l'adeguamento ai valori limite e il rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato I e dall'allegato V alla parte V del d.lgs. n. 152\2006, almeno due anni prima della scadenza prevista al comma 5.

Tutte le amministrazioni intimare si sono costituite in giudizio.

Il comune di Partinico, con memoria del 24 gennaio 2021, ha ampiamente controdedotto l'infondatezza dei singoli motivi

di ricorso, chiedendone il rigetto.

La Città metropolitana di Palermo, con memoria del 22 gennaio 2021, dopo avere richiamato le fonti normative e ripercorso le fasi del procedimento, ha dedotto che le doglianze formulate nel ricorso attengono esclusivamente alle prescrizioni tecniche contenute nei pareri espressi, ai sensi della normativa sopra richiamata, dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e dal Comune di Partinico e che, pertanto, la determina dirigenziale n. 125 del 5 giugno 2020 è stata adottata senza alcun margine di discrezionalità.

Unitamente alla memoria del 25 gennaio 2021, l'impresa ricorrente ha depositato una consulenza tecnica di parte a supporto delle doglianze e domande proposte.

Con ordinanza collegiale n. 83 del 29 gennaio 2021, la domanda cautelare è stata respinta.

Con ordinanza n. 290/2021 è stato respinto dal C.G.A. l'appello cautelare proposto dalla società ricorrente avverso la predetta ordinanza collegiale n. 83 del 2021.

L'Assessorato Territorio e Ambiente, già costituitosi formalmente in giudizio, in data 18 febbraio 2022, ha depositato documentazione varia, tra la quale figura una relazione sui fatti di causa (prot. n. 8677 del 15 febbraio 2021), redatta dalla STA di Palermo.

Con motivi aggiunti notificati il 3 maggio 2022 e depositati il giorno 15 seguente, l'impresa ricorrente ha impugnato la diffida prot. 006154 del 10 marzo 2022 con la quale il Comune di Partinico le ha ingiunto di adeguare, entro 20 giorni dalla notifica, i parametri degli scarichi industriali con riferimento al fosforo totale e azoto totale a quelli massimi indicati nell'autorizzazione unica ambientale n. 15/2020, da valere anche come comunicazione di avvio del procedimento di revoca del provvedimento AUA nell'ipotesi di mancato adeguamento; ne è dedotta l'illegittimità per illogicità poiché l'obbligo di adeguamento ai limiti di scarico era stato già disposto entro il termine di 36 mesi dal suo rilascio, quindi entro il 20 ottobre 2023.

Con memoria del 24 ottobre 2022, il Comune di Partinico ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti attesa la natura di atto meramente endoprocedimentale al quale non è seguito alcun atto sanzionatorio a carico dell'impresa e depositato gli atti relativi all'indizione di una conferenza di servizi istruttoria per esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo relativo alla richiesta di revisione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

In data 31 ottobre 2022, l'impresa ricorrente ha depositato una ulteriore relazione di consulenza tecnica, integrata il successivo 3 novembre, al fine di supportare la tesi della illegittimità del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, in ragione dell'asserita legittimità dello scarico attuale dei reflui nel torrente Puddastri- Raccuglia in forza della deroga temporale concessa per l'adeguamento e la sostanziale oggettiva impossibilità "a costi sostenibili" di raggiungere i limiti imposti per il fosforo.

Con memoria del 4 novembre 2022, la Città Metropolitana di Palermo ha ribadito di non avere alcuna competenza in merito al controllo sugli scarichi dei reflui.

Con memoria del 8 novembre 2022, l'impresa ricorrente ha dedotto l'immediata lesività dell'atto impugnato con i motivi aggiunti che ha imposto un termine sia per l'adeguamento dello scarico ai parametri, sia per la presentazione del progetto di adeguamento, attuando una modificazione e/o integrazione dell'AUA al fine della successiva revoca dell'AUA stessa.

Con memoria del 10 novembre 2022, l'Assessorato regionale resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, stante la mancata impugnativa del proprio parere prot. n. 2340/20 in parte di rettifica, in parte di conferma, del precedente parere n. 16484/19.

Con memoria del 11 novembre 2022, il Comune di Partinico ha richiamato l'avvio della conferenza dei servizi a seguito dell'accertata costante immissione, da parte dell'impresa ricorrente, di sostanze altamente inquinanti (in particolare fosforo e azoto) in misura superiore ai limiti stabiliti dal d.lgs. n. 152/2002 in corpi idrici superficiali e in area sensibile (torrenti Puddastri, Nocella e Maltempo, confluenti nel Golfo di Castellammare); al fine di provare l'elevato e costante sfioramento dei parametri di legge sono state depositate apposite analisi chimiche il cui contenuto non è stato contestato dalla società ricorrente.

All'udienza pubblica del 13 dicembre 2022, il difensore dell'impresa ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso: ha tuttavia precisato che il rispetto dei limiti relativi all'azoto sarebbe in via di soluzione, mentre più difficoltoso sarebbe l'adeguamento ai limiti relativi al fosforo allo stato attuale della tecnologia; dopo tali precisazioni il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati e, pertanto, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, può prescindere dall'esame delle eccezioni in rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti.

1.1 Il primo motivo è infondato.

L'art. 272 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'Ambiente) dispone che: *“La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene... fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271”*.

La norma in esame consente espressamente che l'adozione di misure finalizzate al contenimento delle emissioni odorigene possa essere prevista dalla legge regionale ovvero dalle stesse autorizzazioni uniche, così come è avvenuto nel caso di specie.

A fronte della chiarezza del dato testuale, non suscettibile di diversa ragionevole interpretazione, il primo profilo di censura è infondato.

1.2 Parimenti infondati sono il secondo e il terzo motivo, che possono essere scrutinati contestualmente.

Non assume rilievo ai fini della asserita illegittimità dell'autorizzazione unica impugnata, la circostanza che i valori limite prescritti di 2000 ouE/m³ per le emissioni odorigene del camino E8 e di 300 ouE/m³ per le emissioni diffuse, siano uguali o analoghi a quelli dettati dalla legge della Regione Puglia, 16 aprile 2015, n. 23 che è stata abrogata dalla successiva n. 32/2018: tali limiti sono stati utilizzati in sede istruttoria – cfr. il parere n. 16484 del 12 marzo 2019 del Dipartimento dell'Ambiente presso l'ARTA e il successivo di rettifica prot. n. 2340/20 - quale parametro oggettivo di natura tecnica utile ai fini dell'esercizio del potere di cui all'art 272 bis del TU Ambientale non essendo in contestazione che l'attività industriale di cui trattasi comporti emissioni di sostanze odorigene in un'area ubicata in prossimità del centro cittadino ad alta densità abitativa (vedi documentazione fotografica depositata dal Comune di Partinico); né appare conducente l'argomento difensivo incentrato sulla sentenza n. 178/2019 con la quale la Corte Costituzionale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della predetta legge della regione Puglia n. 32/2018, vertendo tale decisione su questioni diverse rispetto ai temi della presente controversia.

Quanto ai contestati limiti di emissioni odorigene al camino E8 (n. 2 forni di essiccazione pari duemila volte la soglia di percezione (2000 ouE/ m³), e con riferimento alle emissioni diffuse pari a trecento volte la soglia di percezione (300/ouE/m³) la questione da affrontare è se la loro imposizione sia ragionevolmente funzionale, e quindi adeguata, a tutelare la salute pubblica e l'ambiente in ragione della tipologia di lavorazione e della elevata concentrazione demografica dell'area interessata, nel bilanciamento con gli interessi imprenditoriali di cui è portatrice l'industria odierna ricorrente.

Giova a questo punto ricordare che nelle materie tecnico scientifiche - quale è quella in esame - si applica il principio per cui le valutazioni delle Autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità (c.d. sindacato estrinseco) nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori o evidentemente insostenibili (cfr. Consiglio di Stato, II, 7 settembre 2020, n. 5379).

Orbene, nella fattispecie concreta in esame, le prescrizioni contestate, imposte in sede di rilascio del titolo autorizzativo nell'esercizio dell'ampia discrezionalità tecnica di competenza *in subiecta materia*, sono, ad avviso del Collegio, adeguatamente motivate, proporzionate al caso concreto, praticabili, non illogiche e giustificabili in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione, alle condizioni locali dell'ambiente interessato, e soprattutto coerenti con gli esiti dei procedimenti giudiziari civili e penali che per decenni hanno coinvolto le Amministrazioni locali e l'impresa odierna ricorrente.

A proposito dei pregressi giudiziari, l'Amministrazione comunale resistente, nei suoi scritti difensivi, ha richiamato la sentenza n. 1442 del 25 settembre 2020, con la quale la Corte di Appello Civile di Palermo ha condannato la società ricorrente al risarcimento, a suo favore, per i danni arrecati a seguito dell'inquinamento da reflui fino alla concorrenza di complessivi € 1.115.646,00, e ivi distribuiti per l'attivazione di misure riparatorie per l'efficientamento del depuratore comunale e la tombatura degli scarichi illeciti, la progettazione e la realizzazione di una rete di monitoraggio, il campionamento della qualità delle acque superficiali del sistema fluviale Nocella e per la realizzazione di una campagna di indagine condotta da una task force per il controllo del corridoio fluviale Puddastri-Nocella; nonché di misure compensative finalizzate all'ampliamento del budget complessivo attinente ai contratti relativi al personale della task force per il controllo del corridoio fluviale Puddastri-Nocella. L'impresa ricorrente è stata altresì condannata al risarcimento del danno all'immagine nella misura di € 130.129,00.

Ciò posto, riguardo all'evidente e incontestabile rilevanza del rischio ambientale e del pericolo per la salute umana in gioco, la ragionevolezza delle scelte tecniche adottate appare viepiù evidente alla luce dei principi generali di precauzione e prevenzione che informano la materia ambientale, per le ragioni che seguono.

Il richiamato principio di precauzione ambientale di derivazione comunitaria (v. art. 174, paragrafo 2, del Trattato CE; art. 301 "*Attuazione del principio di precauzione*" del D.lgs. n. 152 del 2006) comporta l'obbligo per le Autorità amministrative competenti di stabilire una tutela anticipata rispetto alla fase di applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.

Questa anticipazione è del pari legittima in relazione ad un'attività potenzialmente pericolosa, idonea a determinare rischi che non sono oggetto di conoscenza certa, compresa l'ipotesi di danni che siano poco conosciuti o solo potenziali, senza attendere il manifestarsi di effetti inquinanti: sicché, rispetto a una situazione di tal genere, il principio di precauzione impone che l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione e tutela anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (Consiglio di Stato, IV, 18 maggio 2015, n. 2495).

Il superiore principio di precauzione trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione dei predetti beni (salute umana e ambiente) sugli interessi economici e riceve applicazione in tutti i settori - come quello per cui è

causa - “*indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano, come peraltro più volte statuito anche dalla Corte di Giustizia comunitaria, la quale ha in particolare rimarcato come l'esigenza di tutela della salute umana diventi imperativa già in presenza di rischi solo possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro ambiti d'azione - della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (cfr. Corte di Giustizia CE, 26 Novembre 2002 T132; sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme; Cons. Stato, VI, 5 dicembre 2002, n. 6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11 aprile 2005, n. 304)*” (T.A.R. Valle d'Aosta, 29 aprile 2021, n. 32).

Il Collegio osserva che, in linea con tale principio, nell'autorizzazione unica – non impugnata specificamente in parte qua - è prevista la facoltà della sua “*revoca ovvero la modifica ove risulti la pericolosità e/o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta a adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate*” nonché la possibilità di modifica delle prescrizioni ivi contenute “*prima del termine di scadenza, nel caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili*”.

Ritiene il Collegio che la società ricorrente - oltre ad avere omesso nelle proprie difese ogni accenno ai fatti accertati nei giudizi già conclusi innanzi il Giudice Ordinario, civile e penale e obliterato nella concreta vicenda la rilevanza dei principi fondamentali di cui sopra si è detto - non è riuscita a dimostrare l'intrinseca illogicità, o a valorizzare specifiche incompatibilità tecniche ostative, dei valori prescritti sia per gli scarichi di acque reflue depurate addotte al “Torrente Raccuglia/Puddastri”, sia riguardo alle emissioni convogliate in atmosfera così come indicate nell'AUA impugnata, essendosi limitata, in buona sostanza, a contestare il profilo della loro asserita imposizione “dall'oggi al domani” e dell'ingente costo economico per l'adeguamento degli impianti di produzione e smaltimento già esistenti che asseritamente la priverebbero di una maggiore concorrenzialità sul mercato, e ciò nonostante che la situazione di inquinamento ambientale attuale e potenzialmente futuro che le viene contestato, abbia avuto inizio, notoriamente, a partire almeno dagli anni '90.

La consulenza tecnica allegata, infatti, suppone un ingente costo economico per la rivisitazione progettuale e l'adeguamento degli impianti e dei cicli produttivi, con annessa acquisizione delle autorizzazioni edilizie per la realizzazione delle opere da esso derivanti: in altre parole, l'effetto stringente dei limiti imposti, imporrebbe all'impresa un onere economico eccessivo che non sarebbe stato adeguatamente valutato e bilanciato in fase istruttoria dall'Amministrazione.

Risulta, al contrario, che l'adozione del provvedimento è stata preceduta dalla necessaria attività istruttoria nella quale sono intervenute secondo le rispettive competenze tutte le autorità coinvolte e valutate anche le osservazioni delle ricorrente (vedi parere n.16484 del 12 marzo 2019 del Dipartimento dell'Ambiente presso l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente e il successivo di rettifica n. 2340 del 15 gennaio 2020, cui si rinvia per la ricostruzione dell'attività procedimentale compiuta al fine del loro rilascio).

La consulenza tecnica di parte non dà adeguata garanzia di protezione in via precauzionale del bene ambientale e del bene salute pubblica, e accenna soltanto alla disponibilità da parte della Distilleria Bertolino a condividere definiti percorsi di monitoraggio aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori di legge, e di graduale riduzione del carico “in massa” di specie chimiche presenti nelle acque reflue depurate effluenti dallo stabilimento, ma in un contesto di “*generale riduzione degli stessi agenti chimici da estendere a tutti gli “attori”, pubblici e privati, che, a vario titolo, scaricano nel citato corpo ricettore costituito dal “Torrente Raccuglia/Puddastri” poi confluyente nel “Fiume Nocella”*”: secondo il Collegio, la visione offerta dall'industria ricorrente resta fortemente orientata alla esclusiva tutela del proprio interesse economico finalizzato alla massima limitazione dei costi per la riduzione dell'inquinamento ambientale dalla stessa causato, a nulla valendo il tentativo di invocare presunti fenomeni analoghi e concorrenti provenienti da soggetti terzi che, infatti, restano genericamente riferiti e che, invece, disvelano l'intento di continuare a lasciare gravare sull'intera collettività gli effetti inquinanti della propria attività industriale.

Al contrario di quanto asserito dalla ricorrente, il ragionevole bilanciamento tra i valori primari della salute e della tutela delle acque e dell'ambiente sopra richiamati e il “corretto” esercizio dell'attività di impresa attraverso il rispetto delle prescrizioni contenute nell'AUA impugnata, era stato raggiunto laddove, per la concreta applicazione delle prescrizioni di adeguamento imposte, veniva concesso un congruo lasso temporale, ovviamente *rebus sic stantibus* e fermo restando quanto stabilito espressamente nella AUA impugnata circa la possibilità di revoca o modifica della stessa al presentarsi di situazioni di pericolo sopravvenute.

Va richiamata la *ratio* sottesa, sul punto, allo stesso decreto legislativo n. 152/2006 (v. in particolare, il combinato disposto degli artt. 124, comma 10, e 101 (Criteri generali della disciplina degli scarichi), comma 1, che è inteso ad assicurare la permanente adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai cc.dd. valori limite, che non sono fissi o rigidamente stabiliti una volta per tutte al momento dell'originario rilascio dell'autorizzazione allo scarico, e ciò a salvaguardia dell'interesse pubblico della tutela ambientale, prevalente rispetto agli opposti interessi economici dell'impresa.

Ne consegue che, rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti (salute e ambiente), le prescrizioni contestate appaiono ragionevoli e necessarie per la prosecuzione dell'attività produttiva al fine di eliminare e/o prevenire rischi ambientali da inquinamento atmosferico e del sistema acquifero, mentre risulta recessivo l'ipotetico aggravio economico dell'impresa, non adeguatamente quantificato, ma addirittura riferito genericamente a "una palese distorsione del mercato" (cfr. conclusioni contenute nella consulenza tecnica di parte ricorrente).

1.3 Privato di base è anche il quarto motivo del ricorso introduttivo.

L'art. 273 bis del D.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce, al primo comma, che *"gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 269"* il quale ultimo concerne le emissioni in atmosfera, mentre per gli impianti alimentati con le biomasse da rifiuto introduce il diverso iter procedurale previsto dagli articoli 208 o 214, dello stesso Testo Unico: ne consegue che gli impianti medi di combustione soggiacciono alla facoltà/obbligo di controllo e di autorizzazione di cui all'art. 269, cit., anche se non alimentati a biomasse di rifiuto.

1.4 Infine, va esaminato il ricorso per motivi aggiunti.

Le censure ivi dedotte sono infondate.

Con il provvedimento impugnato, il Comune di Partinico, ha:

- diffidato la società ricorrente a comunicare entro tre giorni i risultati delle analisi del prelievo di acque di scarico industriale depurate, effettuato nel mese di febbraio 2022 ed entro la prima decade del mese successivo a quello del prelievo mensile, i dati e le analisi relative al mese precedente degli scarichi industriali immessi a seguito di depurazione nel torrente Puddastri- Raccuglia, e ciò in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'AUA n.15 del 20/10/2020;
- prescritto di adottare immediatamente entro e non oltre 20 giorni tutte le misure idonee al fine di evitare il superamento dei parametri del fosforo totale e azoto totale, fissati nei limiti massimi al fine del rispetto della Tab.3 All. V parte III del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. facendo pervenire un progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione per gli scarichi industriali in acque superficiali recapitanti in aree sensibili al fine dell'aggiornamento dell'autorizzazione ambientale, così come prescritto al punto 2 della D.D. n.125 del 5/06/2020 della Città Metropolitana facente parte integrante e sostanziale dell'AUA n.15/2020.

Contestualmente è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla sospensione, alla revoca/annullamento degli effetti autorizzativi dell'AUA n.15 del 20/10/2020, quale eventuale conseguenza del mancato rispetto dell'obbligo di adeguamento predetto.

I presupposti fattuali sono chiaramente indicati nella motivazione dell'atto, ove è contestato all'impresa ricorrente:

- il notevole ritardo, anche di diversi mesi, nell'effettuazione delle analisi dei campioni rispetto alla data di prelievo nonché nella comunicazione dei predetti risultati che di fatto avrebbe impedito l'efficacia di azioni tempestive di prevenzione e di mitigazione degli effetti inquinanti risultanti dagli scarichi oltre i limiti per fosforo totale e azoto totale;
- il superamento ripetuto e rilevato in più campioni di refluo – e come tale reputato non accidentale e/o occasionale - dei valori limite di accettabilità di cui alla Tab.3 All.5 parte III del D.lgs. n.152/2006 per lo scarico in acque superficiali recapitanti in aree sensibili per gli inquinanti fosforo totale e azoto totale;

La norma fondante il potere esercitato è l'art. 130 del d.l. vo n. 152 del 2006, secondo il quale - ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del decreto stesso - in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

La lettura della norma conferma che la diffida è il primo atto della procedura di contestazione della violazione dei parametri massimi di sostanze inquinanti, che cumula in sé anche la funzione di portare il destinatario a conoscenza dell'apertura del procedimento; essa, inoltre, è un atto vincolato, in quanto costituisce la misura minima adottabile nelle situazioni di accertata violazione dei livelli di sostanze inquinanti.

Sotto altro profilo, l'inequivocabile contenuto dell'autorizzazione rende del tutto adeguato l'apparato motivazionale della diffida, poiché dà atto del superamento dei valori limite di accettabilità di cui alla Tab.3 All.5 parte III del D.lgs. n.152/2006 (e il dato non è in contestazione), esponendo i presupposti di fatto e di diritto della determinazione gravata, la cui adozione, del resto, si imponeva in modo del tutto consequenziale.

Né è utile per la ricorrente invocare la deroga concessa per l'adeguamento ai suddetti limiti di scarico entro 36 mesi dal rilascio dell'AUA stessa e quindi entro il 20/10/2023, poiché - così come già spiegato nel superiore punto 1.2. - nell'autorizzazione unica – non impugnata specificamente *in parte qua* - è prevista la facoltà della sua *"revoca ovvero la modifica ove risulti la pericolosità e/o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta a adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate"* nonché la possibilità di modifica delle prescrizioni ivi contenute *"prima del termine di scadenza, nel caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili"*.

A fronte quindi del mutamento della situazione di fatto nel senso del peggioramento delle condizioni ambientali connesso

a condotte omissive della ricorrente rispetto agli obblighi discendenti dall'AUA - quali il notevole ritardo nell'effettuazione delle analisi dei campioni rispetto alla data di prelievo nonché nella comunicazione dei relativi risultati – appare ragionevole la decisione della Amministrazione comunale di diffidare la società ricorrente al rispetto dei tempi di prelievo e trasmissione dei campioni e di prescrizione di adeguamento ai limiti fissati, nonché di procedere alla revisione dell'AUA posto che le condotte e i fatti sopravvenuti hanno dimostrato in modo oggettivo che la deroga ai parametri di legge contenuta nell'AUA di cui trattasi, costituisce causa di continuo e grave danno per l'ambiente e per la salute pubblica al quale può logicamente farsi fronte mediante la sua rimozione, al fine di far rientrare gli scarichi industriali della società ricorrente all'interno dei parametri di legge, posti a presidio della salute pubblica e della tutela delle acque e dell'ambiente.

2. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, in quanto infondati, vanno rigettati, con salvezza degli atti impugnati.

3. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore delle Amministrazioni resistenti.

(Omissis)

